

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

Rep. n.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO
COMUNALE "G. RESTELLI".

L'anno duemila..... il giorno del mese di,
presso la residenza municipale del Comune di Tavazzano con
Villavesco in piazzale XXIV Novembre, n. 1

Innanzi a me dott....., Segretario Comunale del Comune di
Tavazzano con Villavesco, autorizzato, ai sensi dell'art. 97 e
seguenti del decreto legislativo n. 267/2000, a rogare
nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica
amministrativa, sono presenti:

- il sig., nato ail, che
interviene in nome e per conto del Comune di Tavazzano con
Villavesco, autorizzato quale responsabile del servizio
Territorio e Ambiente alla firma del presente atto in forza
di decreto del Sindaco del prot. n.
allegato in atti (codice fiscale 84503320156);
- il sig. nato a (..)il, in qualità
didella Societàcon sede legale in
..... n. ...,(..), (cod. fisc./partita
I.V.A., che agisce in forma singola.

I componenti della cui identità personale e capacità giuridica
di contrattare io Segretario Comunale sono certo, fatta espressa

rinuncia di comune accordo tra di loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, a questo atto premettono:

- che con deliberazione della giunta comunale n... in data.....è stato approvato il progetto relativo alla Concessione del servizio di gestione del Centro Sportivo denominato "G. Restelli" ai sensi dell'art. 23, comma 15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n... in dataè stata avviata la procedura per l'affidamento in concessione, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di gestione del Centro Sportivo denominato "G. Restelli";
- che a seguito di gara esperita il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente con determinazione n... in data... Aggiudicava in via definitiva alla.....la gestione del Centro Sportivo denominato "G. Restelli";

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Destinazione del centro sportivo e oggetto della concessione

Il centro sportivo comunale "Giacomo Restelli" in Tavazzano con Villavesco Via F.lli Cervi, contraddistinto al catasto terreni al foglio 6, parte mappale 23 e parte mappale 86, di mq. 28.000 ca., meglio evidenziato nell'allegata planimetria sub A), è destinato ad uso pubblico per la promozione e pratica dell'attività sportiva

quale interesse generale della collettività di Tavazzano con Villavesco.

La presente concessione ha per oggetto il diritto d'uso della struttura, inteso, ai sensi dell'art. 164 del decreto legislativo n. 50/2016 quale diritto a favore del concessionario di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente la struttura nei limiti della normativa vigente e delle regole di cui al presente capitolato d'oneri.

L'uso deve essere finalizzato, pena la revoca della concessione, al soddisfacimento degli interessi generali indicati al primo comma del presente articolo e comprende ogni operazione amministrativa, tecnica e produttiva necessaria a svolgere in maniera efficiente ed efficace le attività.

L'Amministrazione Comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, riconosce secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate, oltre che da soggetti pubblici o privati, dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

La struttura oggetto della presente concessione è costituita dai seguenti locali ed aree, come meglio descritti nella planimetria allegata e nel verbale di consegna delle attrezzature e degli arredi di proprietà comunale da parte del Servizio Territorio ed Ambiente comunale al concessionario:

- fabbricato ad uso spogliatoi atleti ed arbitri con relativi servizi igienici, pronto soccorso, servizi igienici per gli spettatori, completo dei relativi impianti ed attrezzature;
- tribuna coperta soprastante il fabbricato ad uso spogliatoi: capienza massima spettatori n° 938 di cui 470 seduti e 468 in piedi (autorizzazione della C.C.V.P.S. in data 28.05.2004)
- fabbricato ad uso centrale termica e magazzino completo di impianti di riscaldamento e produzione acqua calda.
- Nr. 1 Campo di calcio principale antistante la tribuna e nr. 1 campo di calcio di allenamento retrostante la tribuna entrambi dotati di impianti di illuminazione, porte di calcio,reti di protezione.
- Area esterne e vialetti di pertinenza pedonali e carrabili per l'accesso dei mezzi di soccorso ai fabbricati e per le vie di fuga degli atleti e degli spettatori
- Recinzione esterna a delimitazione dell'intero centro sportivo, e recinzione interna a delimitazione del campo principale.
- Fabbricato ad uso biglietteria-ingresso

Il concessionario può organizzare e gestire in proprio altre attività, di carattere sportivo, compatibilmente con il calendario degli spettacoli in programmazione, previo assenso dell'Amministrazione stessa, in ogni caso conformi alle finalità del Centro Sportivo Comunale. Ogni onere derivante dalle attività

sopra descritte è a carico del concessionario, al quale fanno altresì carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni, licenze e permessi necessarie allo svolgimento delle attività.

ART. 2 - Durata

La concessione è fatta per la durata del periodo di 24 mesi decorrenti dal.....e con scadenza pertanto al......

La proroga e il rinnovo della presente concessione non sono consentiti.

ART. 3 - Programmazione e utilizzo del centro sportivo

La gestione del centro sportivo viene concessa, oltre che con il vincolo di destinazione allo svolgimento del gioco del calcio, per lo svolgimento di altre manifestazioni compatibili con la struttura stessa, e con gli usi di cui all'articolo 1, negli orari e nei giorni non previsti per la normale programmazione.

Sono escluse le manifestazioni di propaganda elettorale.

Le manifestazioni diverse dagli usi propri del centro sportivo, ma compatibili con la struttura, saranno preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale.

Il Concessionario si impegna inoltre a garantire dietro pagamento delle tariffe di cui al successivo art. 9 l'utilizzo della struttura e dei servizi nella stessa fruibili, nonché l'esercizio di attività sportiva agonistica e non agonistica all'interno della medesima, alle locali società calcistiche che lo richiederanno, garantendo altresì l'esercizio delle attività secondo il calendario da convenirsi con le predette società, tenuto conto

prioritariamente delle esigenze del Concessionario.

ART. 4 - Responsabilità del Concessionario

Il concessionario è responsabile:

a) dell'uso dell'immobile, accessori, servizi, arredi ed installazioni che debbono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni e/o limitazioni concordate con il Comune;

b) dell'inosservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti; nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni. Il concessionario è pertanto responsabile ad ogni effetto, di qualsiasi danno o infortunio a chiunque possa accedere, riferito alle attività promosse nella struttura stessa;

c) della buona conservazione e dell'efficienza degli immobili, degli arredi e delle attrezzature tecniche in dotazione, del necessario servizio di vigilanza e di custodia e degli eventuali danni causati durante l'utilizzo della struttura stessa. Se tali danni sono causati da terzi resta fermo che la responsabilità è del concessionario che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi.

La custodia e vigilanza avrà riguardo:

- alla salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi o quant'altro esistente;

- alla sorveglianza dell'accesso alla struttura e, comunque, nel corso delle attività sportive;

- al controllo sul regolare utilizzo dell'immobile volto ad impedire abusi o arbitrii di qualunque genere.

d) il concessionario è tenuto a provvedersi, sotto la propria responsabilità ed a proprie cure e spese, delle licenze e autorizzazioni prescritte per l'apertura e l'utilizzo della struttura. Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, il concessionario è tenuto a richiedere ai terzi stessi l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, prima di consentire l'utilizzo della struttura.

e) Il personale operante dovrà essere a conoscenza delle misure generali antincendio previste per i luoghi sportivi. Tutto il personale dovrà essere adeguatamente informato dei piani di evacuazione, al fine di operare anche a tutela della salvaguardia del pubblico. Il personale operante "Servizio addetti al controllo" dovrà, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ricevere una specifica formazione antincendio e conseguire l'attestato di idoneità tecnica, al fine di formare una squadra di prevenzione e protezione antincendio che si occupi del controllo delle vie d'esodo e per l'attivazione del piano di evacuazione.

ART. 5 - Oneri ed obblighi a carico del Concessionario

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri e obblighi:

a) Garanzie: a tutela di eventuali danni causati a terzi e/o beni di terzi e/o beni del Comune di Tavazzano con Villavesco il

Concessionario ha depositato l'allegata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile nei confronti di terzi (ivi incluso il Comune di Tavazzano con Villavesco), per danni che possano derivare a seguito dello svolgimento delle attività all'interno della struttura, di importo pari a € 1.500.000,00. Dei danni cagionati a terzi derivanti dall'utilizzo della struttura risponderà, in virtù di detta polizza, direttamente il concessionario, sollevando il Comune di Tavazzano con Villavesco da qualsiasi responsabilità e da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi.

Il Concessionario ha prestato inoltre cauzione definitiva di €00.=, pari al valore contrattuale concordato, compreso di eventuali interessi e spese legali, da prestare, con polizza assicurativa o bancaria a garanzia dell'esatto adempimento del presente contratto. La fideiussione deve prevedere espressamente la clausola della rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta del Comune garantito.

b) manutenzione ordinaria della struttura consegnata in gestione, e precisamente:

- Il taglio dell'erba del campo di gioco, rastrellatura del campo di gioco e asporto con pulizia finale generale con trasporto a pubblica discarica autorizzata, bagnatura del campo in terra e relativo passaggio con apposito tappeto per livellamento terreno, compreso taglio dell'erba lungo il

perimetro del campo.

- potatura delle piante (ad eccezione di quelle ad alto fusto);
- asporto dei rami tagliati, eliminazione delle sterpaglie, dei rami secchi e dei cascami di potatura a pubblica discarica autorizzata, ogni volta che sarà necessario, o su segnalazione dell'Amministrazione comunale;
- trattamento antiparassitario, anticrittogamico delle piante e degli arbusti eseguito con prodotti consentiti dalla legge e con personale munito di patentino, secondo necessità;
- manutenzione ordinaria e pulizia delle caditoie, chiusini, pozzetti di ispezione della fognatura bianca e nera e delle tubazioni esterne di raccolta e smaltimento dell'acqua piovana, secondo necessità;
- controllo e manutenzione ordinaria dell'impianto idropotabile e dell'impianto d'irrigazione, compresa la stazione di pompaggio, la pompa, le tubature, l'impianto centrale di controllo e di comando, le aste levabili e gli irrigatori. Interventi rientranti nella manutenzione ordinaria per la riparazione o la sostituzione di parti danneggiate in modo tale da rendere l'impianto funzionante, secondo necessità;
- manutenzione e controllo dell'impianto elettrico con particolare attenzione a quello d'emergenza;
- manutenzione e controllo dei bocchettoni idraulici e dell'impianto antincendio;
- manutenzione e controllo delle aperture di sicurezza e dei

maniglioni antipanico;

- manutenzione e controllo degli estintori;
- manutenzione e controllo dell'impianto di riscaldamento e della relativa caldaia, per la quale assume la qualifica di Terzo Responsabile ai sensi della normativa vigente;
- manutenzione ordinaria delle panchine e di tutte le attrezzature sportive compresa la ripassatura con colore delle parti scrostate o danneggiate, secondo necessità;
- segnatura dei campi di gioco;
- messa a disposizione degli spogliatoi e dei relativi servizi in perfetta efficienza, con relativa pulizia generale interna ed esterna;
- controllo delle tribune prima e dopo ogni utilizzo e relativa pulizia: ogni volta che vengono utilizzate;
- tinteggiatura annuale degli spogliatoi e dei locali di servizio;
- sostituzione lampade e proiettori corpi illuminanti;
- diserbo vialetti;

È a carico dell'appaltatore ogni onere relativo alle autorizzazioni e relative denunce se necessarie, per il conferimento a pubbliche discariche autorizzate dei rifiuti derivanti dal servizio espletato.

Inoltre sono a carico del concessionario tutti gli interventi di manutenzione dei campi di calcio necessari a mantenere gli stessi nelle condizioni ottimali; a titolo esemplificativo e non

esaustivo gli interventi minimi da eseguire annualmente si possono così di seguito elencare:

- n° 4 concimazioni del tappeto erboso eseguita mediante fornitura e distribuzione, con macchina apposita, di fertilizzante chimico ternario completo di microelementi, con azoto a lenta cessione, distribuito uniformemente su tutta la superficie in diversi passaggi incrociati;
- n° 2 diserbi selettivi post-emergenza per il controllo delle infestanti annuali termofile, eseguito mediante fornitura e distribuzione, con apposita attrezzatura atomizzatrice, di diserbante specifico per tappeti erbosi di bassa classe tossicologica;
- n° 1 diserbante selettivo post-emergenza per il controllo delle infestanti annuali dicotiledoni annuali e pluriennali a foglia larga, eseguito mediante fornitura e distribuzione, con macchina atomizzatrice, di diserbante sistemico specifico per tappeti erbosi di bassa classe tossicologica;

c) Servizio di custodia e di vigilanza: il servizio di custodia e vigilanza, compresa l'apertura e la chiusura degli impianti sportivi, viene svolto secondo gli orari che saranno concordati con l'Amministrazione Comunale. Per quanto attiene ad altre prestazioni, relative a fasce orarie diverse, derivanti da particolari esigenze, esse verranno concordate di volta in volta. Il servizio di vigilanza e custodia comporta per il concessionario l'assunzione degli oneri e responsabilità di legge sia nei

confronti del Comune che di qualsiasi altro soggetto. Esso consiste in particolare:

- nell'apertura e nella chiusura giornaliera degli accessi e degli ingressi agli impianti sportivi negli orari stabiliti;
- nella gestione e nel controllo degli impianti di illuminazione;
- nell'accertamento relativo al completo abbandono degli impianti sportivi da parte degli utenti e degli eventuali spettatori all'atto di ogni chiusura giornaliera;
- nella predisposizione e nell'allestimento delle attrezzature necessarie per le varie attività sportive e nel loro deposito al termine dell'attività stessa;
- nella presenza costante di personale durante tutto l'orario di apertura. A tale personale compete l'obbligo di vigilare sulle modalità di utilizzo degli impianti sportivi nonché sulle attrezzature, per evitare danneggiamenti, usi impropri ed ogni altro utilizzo incompatibile con il tipo di struttura, con le norme che regolano l'utilizzo di strutture comunali, nonché con il rispetto dovuto agli altri.

d) Servizio di pulizia: il servizio di pulizia deve essere eseguito in modo da soddisfare tutte le esigenze ad assicurare la buona conservazione dei locali e di quanto in essi contenuto; detto servizio comprende:

- servizi giornalieri (da effettuarsi tutti i giorni di utilizzo) e precisamente: pulizia con idonea attrezzatura

della pavimentazione del terreno di gioco e degli spazi accessori; lavatura, disinfezione e deodorazione dei servizi igienico-sanitari; spolveratura degli arredi ed attrezzature; sgombero dei materiali di risulta dallo svuotamento dei cestini ed in genere dei rifiuti raccolti durante il servizio che dovranno essere conferiti con le modalità previste dal servizio di raccolta differenziata adottato dall'Amministrazione Comunale.

- servizi periodici (da effettuarsi: settimanalmente, trimestralmente, annualmente) e precisamente:

Settimanalmente con pulizia a fondo: dei pavimenti e degli spazi accessori; lavatura, disinfezione e deodorazione dei servizi igienico-sanitari ivi comprese le piastrelle di rivestimento trimestralmente con pulizia a fondo; lavatura con soluzioni idonee della pavimentazione compreso le gradinate.

Annualmente con pulizia a fondo: delle finestre, vetrate interne ed esterne; per ogni tipo di rivestimento o di pavimentazione l'appaltatore è obbligato all'uso di idonei e specifici materiali in modo da non provocare deterioramenti.

e) manutenzione ordinaria di tutti gli impianti fissi e mobili e di tutti gli arredi ed attrezzature affidate;

f) tutte le spese per consumi di acqua, energia elettrica, combustibile, telefono, ecc.. A tal fine il concessionario provvederà ad intestarsi i relativi contratti di utenza, sostenendone gli oneri amministrativi e finanziari connessi;

i) esecuzione di prestazioni e lavori di competenza tutte le volte che siano richiesti dall'Amministrazione Comunale, su segnalazione del Servizio Territorio ed Ambiente al cui personale il concessionario dovrà sempre garantire l'accesso alla struttura per sopralluoghi o verifiche;

g) le spese per le riparazioni dei mezzi e delle attrezzature utilizzate a titolo esclusivo oltre alle spese per prodotti di pulizia, disinfettanti, attrezzi deperibili, ecc;

h) personale con funzioni di vigilanza nel corso delle rappresentazioni;

i) stipulazione dei contratti relativi ai programmi di attività fronteggiando gli oneri assistenziali, previdenziali e fiscali se ed in quanto dovuti; sostenimento delle spese relative al personale occorrente per montaggi e smontaggi di attrezzature sportive nei casi in cui siano necessari;

l) la gestione tecnica in ogni occasione di utilizzo del Centro Sportivo, apertura, chiusura, sorveglianza e gestione della sicurezza di cui al titolo XVIII DEL D.M. 19 AGOSTO 1996, anche per spettacoli ed iniziative comunali o da esso patrocinati.

m) Eventuale personale impiegato nella gestione del Centro Sportivo sarà alle esclusive dipendenze del Concessionario, il quale sarà solo ed unico responsabile degli obblighi derivanti dall'osservanza sia delle leggi in materia di assunzioni (lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time e/o a tempo determinato, ecc.) sia delle leggi in materia di assicurazioni

sociali, restando l'Amministrazione Comunale completamente sollevata. Inoltre il Concessionario risponderà del corretto comportamento ed operato del personale addetto all'impianto e si impegna alla sua immediata sostituzione qualora e nel caso in cui, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, lo stesso non risulti idoneo.

ART. 6 - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale

Sono a carico dell'Amministrazione comunale i seguenti oneri e obblighi:

- La consegna dell'impianto e delle attrezzature in perfetto stato di funzionamento e conformi alle vigenti norme impegnandosi al relativo adeguamento degli stessi nel caso in cui si manifestasse la necessità.
- Le riparazioni straordinarie e sostituzioni di parti dell'impianto e delle attrezzature che si verificano nonostante la corretta conduzione e utilizzazione, o per eventi non previsti e non prevedibili all'atto della stipula della seguente concessione;
- La concessionaria deve presentare entro il 30 giugno il rendiconto delle attività svolte l'anno precedente con indicazione analitica delle spese sostenute comprovate da idonea documentazione giustificativa, nonché un bilancio preventivo delle attività che si intende organizzare per l'anno successivo.

ART. 7 - Modifiche e migliorie

Nessun intervento di modifica o trasformazione della struttura e relativi arredi ed attrezzature è consentito al concessionario senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale.

Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia e le particolari condizioni pattuite nei provvedimenti che autorizzano le modifiche, migliorie e trasformazioni di cui sopra, il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche o migliorie apportate alla struttura.

Il Concessionario potrà provvedere a proprie spese ad ulteriore arredamento dei locali concessi in uso. Detto arredamento resterà di proprietà del concessionario che dovrà provvedere per la sua manutenzione per tutta la durata della concessione, alla cui scadenza l'Amministrazione Comunale potrà concordare eventuali acquisizioni degli arredi medesimi al patrimonio dell'Ente.

Per l'effettuazione di opere e lavori il Concessionario deve rispettare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 2, lett. f dello stesso.

ART. 8 - Funzioni di indirizzo e controllo

Sono riservate al Comune le funzioni di indirizzo e di controllo sulla struttura e sull'attività a garanzia degli interessi dell'intera comunità, nel quadro della programmazione complessiva

da attuare per la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva locale. Il Comune potrà pertanto effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e accertamenti sull'immobile e sulle modalità d'uso.

Al fine di attuare il necessario coordinamento degli interventi di indirizzo sportivo in ambito Comunale le parti si impegnano ad adottare un sistema di relazioni condiviso, finalizzato al monitoraggio dell'andamento delle attività di gestione.

ART. 9 - Tariffe

Le tariffe a carico di terzi per l'utilizzazione del Centro Sportivo verranno determinate dal Concessionario e preventivamente concordate con il Comune.

Le tariffe massime praticabili a carico di terzi per l'utilizzazione del Centro Sportivo saranno le seguenti:

- tariffa oraria campo di calcio senza illuminazione: € 100,00
- tariffa oraria campo di calcio con illuminazione: € 110,00

Per le sole Società Calcistiche aventi sede in Tavazzano con Villavesco partecipanti a campionati giovanili le tariffe massime sono le seguenti:

- € 10,00 all'ora per le prime 200 ore di utilizzo
- € 15,00 all'ora da 201 a 300 ore
- € 20,00 all'ora oltre le 300 ore

per le partite ufficiali di campionato F.I.G.C., e di campionati di calcio di altre federazioni nazionali, l'utilizzo è gratuito.

Le tariffe vigenti verranno esposte al pubblico a cura della concessionaria.

ART. 10 - Utilizzo della struttura da parte dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere per iniziative a cui provvederà direttamente, anche tramite Associazioni, la disponibilità dell'impianto, per un numero massimo di 30 giorni annui dandone comunicazione scritta alla concessionaria quindici (15) giorni prima, fermo restando la priorità ad eventuali calendari agonistici delle società utilizzatrici dell'impianto (da comunicare al Comune entro il 30 Settembre di ciascun anno), senza nessun onere da parte del Comune, da versare al concessionario.

ART. 11 - Corrispettivo

Il concessionario verserà al Comune la somma di €,,00.= (euro/00) da versarsi con le seguenti scadenze:

1^ rata - (€,,00):

2^ rata - (€,,00):

3^ rata - (€,,00):

4^ rata - (€,,00):

ART. 12 - Consegna dell'immobile

La consegna della struttura sarà fatta mediante redazione di apposito verbale di consegna firmato da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale e da un rappresentante del Concessionario. Al termine dell'affidamento in concessione la struttura ritornerà in disponibilità dell'Amministrazione Comunale e dovrà essere consegnata in perfetto stato di efficienza salvo il

normale deperimento dovuto alla vetustà ed all'uso.

L'immobile verrà consegnato agibile, munito del Certificato di Prevenzione Incendi e delle Certificazioni di conformità relative agli impianti. In caso di modifica della normativa il concessionario dovrà segnalare all'Ente proprietario le necessità per l'adeguamento degli impianti stessi e quant'altro richiesto per garantire l'agibilità della struttura.

Per i rinnovi periodici delle certificazioni il Concessionario dovrà fornire la necessaria assistenza agli Organi competenti.

ART. 13 - Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 14. Salute, sicurezza e tutela dei lavoratori

Tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Contratto sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n. 81/2008, nonché ad adottare ogni altra cautela e/o presidio previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 15 - Penali

Nel caso in cui si dovessero constatare ritardi o deficienze nell'esecuzione del servizio imputabili a negligenza o colpa dell'aggiudicatario, allo stesso verrà addebitata una penale variabile da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la gravità del caso.

Le Parti di danno atto che le penali non potranno superare comunque il 10% del valore complessivo netto del Contratto, a

norma dell'art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016.

Le penali sono applicate dal RUP al primo versamento utile, previa notifica di contestazione al Concessionario.

Il Concessionario ha facoltà di proporre le proprie osservazioni rispetto alle ragioni relative all'applicazione delle penali, tramite comunicazione scritta inviata al RUP entro 10 giorni dal ricevimento della notifica di cui al punto che precede.

Ove la contestazione abbia ad oggetto profili di carattere tecnico, il RUP potrà farsi assistere da un soggetto esperto ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'applicazione delle penali non determina il venir meno del diritto del Comune di agire nei confronti del Concessionario per ottenere il risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti.

ART. 16 - Risoluzione del contratto

Ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 15, il Comune potrà dichiarare il Contratto risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., al ricorrere delle seguenti circostanze:

- a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
- b) inadempienze gravi del servizio;
- c) ripetute violazioni dell'obbligo di curare la manutenzione;
- d) mancato versamento delle contribuzioni o dei contributi previdenziali ed assicurativi per il personale, anche in riferimento a quello stagionale o avventizio;

- e) mancata stipula delle previste assicurazioni;
- f) qualora il Concessionario o i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscano indirettamente o direttamente gravi violazioni di legge o regolamenti ovvero non ottemperino alle ordinanze o alle prescrizioni delle autorità comunali;
- g) qualora il Concessionario ceda a terzi in tutto o in parte gli obblighi derivanti dal presente contratto senza il consenso del Comune;
- h) qualora il Concessionario venisse dichiarato in stato fallimentare.

Il Comune potrà dar luogo a risoluzione del presente Contratto in qualunque altro caso di inadempimento del Concessionario agli obblighi ivi previsti, compreso il mancato rispetto della disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., comunicata per iscritto al Concessionario, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento.

Resta inteso tra le Parti che trova applicazione altresì l'art. 108 e l'art. 176 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 17 - Revoca

La concessione può essere revocata dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse.

Art. 18. Esecuzione in danno e manleva

In caso di risoluzione del Contratto, il Concessionario dovrà

tenere manlevato ed indenne il Comune da ogni costo o onere che ad esso dovesse venire imputato o sostenuto, anche per l'affidamento a terzi del Servizio, per eventuali addebiti dell'eventuale maggior costo sopportato dal Comune, nonché per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 19 - Recesso

Il Comune potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto. In tal caso, trova applicazione l'art. 176 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Concessionario non potrà avvalersi di alcuna facoltà di recesso, salvo quanto previsto dall'art. 182, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 20. Fallimento del Concessionario

In caso di fallimento del Concessionario, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

Art. 21. Interpretazione del Contratto

In caso di norme del presente Contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale.

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con

il Servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 cod. civ..

ART. 22 - Domicilio del concessionario

Il Concessionario dichiara il suo domicilio legale in Tavazzano con Villavesco presso il Centro Sportivo Comunale di via F.lli Cervi, per tutte le relazioni fra esso e l'Amministrazione Comunale e deve condurre il servizio personalmente per farsi rappresentare da persona idonea ed accetta alla stessa Stazione appaltante. Ad avvenuta assegnazione della concessione, il Concessionario dovrà fornire al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente il nominativo del proprio rappresentante in loco.

Il Concessionario rimane l'unico responsabile dell'operato del proprio rappresentante.

ART. 23 - Spese

Sono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti del Comune:

- a) le spese contrattuali;
- b) le spese, le imposte e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del Contratto;
- c) il rimborso delle spese di pubblicazione degli atti di gara, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 24 - Controversie

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente contratto le parti concordano che competente sarà il Foro di Lodi.

ART. 25 - Norme anticorruzione

La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Tavazzano con Villavesco, il cui testo è pubblicato sul sito web del Comune su "Amministrazione trasparente" e dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli stessi potrà comportare la risoluzione del presente contratto.

La ditta aggiudicataria si impegna inoltre ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori gli obblighi derivanti dal "Patto di integrità in materia di contratti pubblici comunali" approvato dal Comune con la deliberazione della giunta comunale n. 10 in data 3.2.2015 allegato e parte integrante del presente contratto.

La ditta aggiudicataria attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, in applicazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165 del 2001 ed in ossequio alle indicazioni contenute sia nel Piano Nazionale Anticorruzione che nel Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.).

Il presente contratto viene da me, Segretario Comunale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza previo accertamento dell'identità personale, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Io sottoscritto, Segretario Comunale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005.

Il presente atto, interamente dattiloscritto, occupa di ... fogli ... intere facciate.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

Il Concessionario

.....